N. 00138/2012 REG.PROV.CAU. N. 10502/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10502 del 2011, proposto da:

Evgeny Sorokovoy, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Zina Lanis, Francesco Leone, Cineca;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

MANCATA AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - RISARCIMENTO DANNI

1 di 3

N. 10502/2011 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo per l'accoglimento della domanda cautelare limitatamente all'ammissione con riserva di parte ricorrente, attesa, nella specie, la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

2 di 3

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/01/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3 di 3